



Gennaio 2022

---

## TTPCP; volantino «l'uso di targhe professionali»

---

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ([OTTP; RS 641.811](#)), i veicoli non im-matricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere ([art. 22 segg. dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli; OAV](#)) sono esentati dall'obbligo di pagare la TTPCP.

Pertanto l'**uso corretto delle targhe professionali** è direttamente correlato all'esenzione della TTPCP ai sensi dell'[articolo 3 capoverso 1 lettera f OTTP](#).

L'[articolo 24 capoverso 3 e 4 OAV](#) riporta in modo conclusivo l'uso tollerato delle targhe professionali. Nel [capoverso 4](#) viene descritto per quali trasporti di cose possono essere utilizzate le targhe professionali. È quindi consigliabile prima di tutto osservare queste disposizioni dell'ordinanza. Se il trasporto non esaudisce queste condizioni, il [capoverso 3](#) non viene applicato.

[Articolo 24 capoverso 4 OAV:](#)

*I **veicoli a motore pesanti** provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati per i se-guenti **trasporti di cose**:*

- a) *trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda;*
- b) *trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e;*
- c) *rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva.*

Il Tribunale federale si è debitamente espresso in merito all'articolo 24 OAV ([6S.22/2005, 6S.223/2004](#)). L'ordinamento di cui all'articolo 24 capoverso 4 (veicoli a motore pesanti prov-visti di targhe professionali adibiti al trasporto autorizzato di cose) è restrittivo anche perché i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere non soggiac-ciono alla riscossione della TTPCP. Non vi è alcun motivo di permettere i trasporti autorizzati di cose con targhe U dato il testo esplicito di cui all'articolo 24 lettere a, b e c OAV.

Il Tribunale federale ha altresì stabilito che una correlazione necessaria dei trasporti di parti di veicoli e di riparazioni o trasformazioni è data soltanto quando i trasporti vengono effettuati in vista di riparazioni o trasformazioni di veicoli previsti concretamente. **La gratuità o l'uso personale dei trasporti di cose non ha alcun influsso sull'uso autorizzato delle targhe U.**

Il seguente elenco comprende alcuni trasporti di cose per i quali **non** si tollerano le targhe U e che di conseguenza sono soggetti alla TTPCP:

- trasporto di automobili da rottamare;

TTPCP; volantino «l'uso di targhe professionali»

- trasporto di veicoli per trasferimento, provare o collaudo (incl. veicoli nuovi);
- trasporto di pneumatici e cerchioni per il cambio di pneumatici estivi/invernali; in questo caso non si tratta né di una riparazione e nemmeno di una trasformazione del veicolo
- ritiro e trasporto di trattori e veicoli riparati dalle officine ai titolari di questi veicoli;
- consegna di macchine agricole ordinate;
- trasporto di una macchina utensile per uso personale dell'officina del titolare della targa professionale;
- trasporto di tegole destinate al tetto dell'officina;
- trasporto di veicoli difettosi e non funzionali, che non si trovano nelle immediate vicinanze del luogo della panna o dell'incidente, nelle officine del titolare delle targhe U (commercio di veicoli di occasione);
- trasporto di telai con cabina per il montaggio di una carrozzeria
- eccetera

[L'articolo 24 capoverso 3 OAV](#) descrive l'uso tollerato delle targhe professionali. Per i veicoli a motore pesanti queste tolleranze valgono solamente se **non sono carichi**:

- a) il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare;
- b) trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni;
- c) la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore;
- d) consentire a esperti di esaminare veicoli;
- e) la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame;
- f) tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso.

Il trasferimento di rimorchi a noleggio, anche da parte di ditte terze, **non è tollerato** poiché tali corse vengono pagate risp. i costi di trasferimento sono compresi nel prezzo di nolo.

Per effettuare lavori con la gru con un veicolo a motore scarico le targhe professionali non vengono tollerate. Non si tratta di una corsa gratuita poiché i lavori con la gru vengono fatti.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC  
Tassa sulla circolazione